

Bruxelles, 25 giugno 2018
(OR. en)

9945/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0090 (COD)**

**CODEC 1017
EF 163
ECOFIN 598
PE 76**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni - Risultati dei lavori del Parlamento europeo, (Strasburgo, 11-14 giugno 2018)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Werner LANGEN (PPE, DE), ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, una relazione comprendente un emendamento (emendamento 1) alla proposta di regolamento.

Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 12 giugno 2018 il Parlamento ha adottato l'emendamento 1. L'emendamento adottato figura nell'allegato.

Al termine della votazione la proposta è stata rinviata alla commissione, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento europeo, non concludendo pertanto la prima lettura del Parlamento e avviando i negoziati con il Consiglio.

Obbligo di compensazione, obblighi di segnalazione, tecniche di attenuazione del rischio e repertori di dati sulle negoziazioni *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 giugno 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0181/2018).

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁴,

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ Posizione del Parlamento europeo del ... (GU ...) e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 27 luglio 2012 ed è entrato in vigore il 16 agosto 2012. Gli obblighi ivi previsti, in particolare la compensazione centrale dei contratti derivati over-the counter (OTC) standardizzati, i requisiti in materia di margini, gli obblighi di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC che non sono compensati centralmente, gli obblighi di segnalazione dei contratti derivati, i requisiti delle controparti centrali (CCP) e dei repertori di dati sulle negoziazioni, contribuiscono a ridurre il rischio sistemico aumentando la trasparenza del mercato dei derivati OTC e attenuando il rischio di credito di controparte e il rischio operativo inerente a tali derivati.
- (2) La semplificazione di alcuni settori disciplinati dal regolamento (UE) n. 648/2012, e un approccio più proporzionato a detti settori, è in linea con il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che sottolinea la necessità di ridurre i costi e semplificare, per assicurare che le politiche dell'Unione raggiungano i loro obiettivi nel modo più efficiente, e che mira in particolare a ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi, ***fatto salvo l'obiettivo generale di preservare la stabilità finanziaria e ridurre i rischi sistemici.***
- (3) Sistemi di post-negoziazione e mercati delle garanzie reali efficienti e resilienti sono elementi essenziali per un'Unione dei mercati dei capitali ben funzionante e contribuiscono agli sforzi volti a sostenere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, in linea con le priorità politiche della Commissione.
- (4) Nel 2015 e nel 2016 la Commissione ha condotto due consultazioni pubbliche sull'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012. Essa ha inoltre ricevuto contributi in merito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dalle consultazioni è emerso che le parti interessate sostenevano gli obiettivi del regolamento (UE) n. 648/2012 e non ritenevano necessaria una sua profonda revisione. Il 23 novembre 2016 la Commissione ha adottato una relazione sul regolamento a norma

⁵ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

dell'articolo 85, paragrafo 1, dello stesso. Anche se non tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 sono già integralmente applicabili e pertanto non è ancora possibile una valutazione globale, la relazione individua i settori per i quali è necessaria un'azione mirata volta ad assicurare che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti in modo più proporzionato, efficiente ed efficace.

- (5) Il regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe applicarsi a tutte le controparti finanziarie che possono presentare un rischio sistemico importante per il sistema finanziario. La definizione di controparte finanziaria dovrebbe pertanto essere modificata.
- (6) *Alcune* controparti finanziarie **hanno** un volume di attività nei mercati dei derivati OTC troppo basso per presentare un rischio sistemico importante per il sistema finanziario e insufficiente perché la compensazione centrale possa essere economicamente sostenibile. **Tali controparti, comunemente note come piccole controparti finanziarie,** dovrebbero essere esentate dall'obbligo di compensazione, pur rimanendo soggette all'obbligo di scambio di garanzie reali ai fini dell'attenuazione del rischio sistemico. Il superamento della soglia di compensazione per almeno una categoria di derivati OTC da parte di una **piccola** controparte finanziaria dovrebbe tuttavia far scattare l'obbligo di compensazione per tutte le categorie di derivati OTC, data l'interconnessione delle controparti finanziarie e il possibile rischio sistemico per il sistema finanziario in assenza di compensazione centrale di tali derivati.
- (7) Le controparti non finanziarie sono meno interconnesse delle controparti finanziarie. Inoltre esse trattano spesso una sola categoria di derivati OTC. La loro attività determina pertanto un rischio sistemico per il sistema finanziario inferiore rispetto a quella delle controparti finanziarie. L'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione per le controparti non finanziarie dovrebbe pertanto essere ristretto, di modo che dette controparti siano soggette all'obbligo di compensazione solo per quanto riguarda la categoria o le categorie di attività che superano la soglia di compensazione ■ .

(7 bis) Dato che le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie presentano rischi diversi, è necessario fissare due soglie di compensazione diverse. Al fine di tenere conto di eventuali sviluppi sui mercati finanziari, tali soglie dovrebbero essere aggiornate regolarmente.

- (8) L'obbligo di compensare determinati contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione crea incertezza giuridica e complicazioni operative, a fronte di benefici limitati. In particolare, l'obbligo comporta costi e sforzi aggiuntivi per le controparti di tali contratti e può anche compromettere il buon funzionamento del mercato, senza peraltro determinare un significativo miglioramento per quanto riguarda l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012 o la parità di condizioni di concorrenza per i partecipanti al mercato. L'obbligo dovrebbe pertanto essere abolito.
- (9) Le controparti con un volume limitato di attività sui mercati dei derivati OTC incontrano difficoltà ad accedere alla compensazione centrale, sia in qualità di clienti di un partecipante diretto sia mediante accordi di compensazione indiretta. L'obbligo per i partecipanti diretti di facilitare i servizi di compensazione indiretta a condizioni commerciali ragionevoli non è pertanto efficace. I partecipanti diretti e i clienti dei partecipanti diretti che forniscono servizi di compensazione ad altre controparti direttamente o indirettamente, consentendo ai propri clienti di fornire tali servizi ad altre controparti, dovrebbero pertanto essere esplicitamente tenuti a farlo a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie *e trasparenti*.
- (10) In determinate situazioni dovrebbe essere possibile sospendere l'obbligo di compensazione. In primo luogo, tale sospensione dovrebbe essere possibile quando i criteri in base ai quali una specifica categoria di derivati OTC è stata assoggettata all'obbligo di compensazione non sono più soddisfatti. Tale potrebbe essere il caso se una categoria di derivati OTC non è più idonea per la compensazione centrale obbligatoria o qualora vi sia stato un cambiamento sostanziale di uno di tali criteri in relazione ad una particolare categoria di derivati OTC. La sospensione dell'obbligo di compensazione dovrebbe essere possibile anche quando una CCP cessa di offrire un servizio di compensazione per una specifica categoria di derivati OTC o per un determinato tipo di controparte e altre CCP non sono in grado di subentrare nella prestazione di tali servizi di compensazione con sufficiente rapidità. Infine, la sospensione dell'obbligo di compensazione dovrebbe essere possibile quando ciò sia ritenuto necessario per evitare una grave minaccia alla stabilità finanziaria nell'Unione.
- (11) La segnalazione delle operazioni storiche si è rivelata difficile a causa dell'indisponibilità di taluni dati che non erano soggetti ad obbligo di segnalazione prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 648/2012. Ne conseguono un elevato tasso di dati mancanti e la scarsa qualità dei dati segnalati, a fronte dei notevoli oneri derivanti dalla segnalazione di tali

operazioni. Vi è quindi una forte probabilità che i dati storici resteranno inutilizzati. Inoltre, al momento in cui scatterà il termine per la segnalazione delle operazioni storiche, un certo numero di tali operazioni saranno già scadute e, con esse, le corrispondenti esposizioni e rischi. Per porre rimedio a questa situazione, l'obbligo di segnalare le operazioni storiche dovrebbe essere abolito.

- (12) Le operazioni infragrupo che coinvolgono controparti non finanziarie rappresentano una parte relativamente esigua di tutte le operazioni in derivati OTC e sono utilizzate prevalentemente per la copertura interna all'ambito di gruppi. Tali operazioni non contribuiscono pertanto in maniera significativa al rischio sistemico e all'interconnessione e tuttavia l'obbligo di segnalarle provoca notevoli costi e oneri per le controparti non finanziarie. **Tutte le operazioni *tra affiliate del gruppo* in cui almeno una delle controparti sia una controparte non finanziaria dovrebbero pertanto essere esentate dall'obbligo di segnalazione, *indipendentemente dal luogo di stabilimento della controparte non finanziaria.***
- (13) L'obbligo di segnalare i contratti derivati negoziati in borsa impone alle controparti un onere significativo a causa dell'elevato volume di tali contratti conclusi quotidianamente. ***La consultazione pubblica della Commissione sul vaglio di adeguatezza della comunicazione di informazioni a fini di vigilanza, pubblicata il 1° dicembre 2017, è finalizzata a raccogliere prove sui costi connessi con l'osservanza degli obblighi di comunicazione a fini di vigilanza esistenti a livello dell'Unione, nonché sulla compatibilità, sulla coerenza, sull'efficacia, sull'efficienza e sul valore aggiunto dell'Unione di tali obblighi. Questa consultazione offre alle autorità l'opportunità di valutare in modo olistico la segnalazione delle operazioni sui contratti derivati negoziati in borsa, oltre a tutti i regimi di segnalazione normativa attuali e futuri, consente alle autorità di tenere conto del nuovo contesto di segnalazione a seguito dell'attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014⁶ e prevede la possibilità di presentare proposte volte a ridurre efficacemente l'onere gravante sui partecipanti al mercato che sono tenuti a segnalare le operazioni sui contratti derivati negoziati in borsa. La Commissione dovrebbe tenere conto di tali risultati al fine di proporre modifiche future agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in relazione alla segnalazione delle operazioni sui contratti derivati negoziati in borsa.***

⁶ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

- (14) Al fine di ridurre l'onere di segnalazione per le piccole controparti non finanziarie **non soggette all'obbligo di compensazione, soltanto** la controparte finanziaria dovrebbe avere la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare, sia per conto proprio che per conto della controparte non finanziaria non soggetta all'obbligo di compensazione, **un unico insieme di dati relativi ai** contratti derivati OTC stipulati **con una** controparte non finanziaria **non soggetta all'obbligo di compensazione** e di garantire l'esattezza dei dati segnalati. **Per garantire che la controparte finanziaria disponga dei dati necessari per adempiere al proprio obbligo di segnalazione, la controparte non finanziaria dovrebbe fornire i dati relativi alle operazioni su contratti derivati OTC di cui non è ragionevole attendersi che la controparte finanziaria sia in possesso. Tuttavia, le controparti non finanziarie dovrebbero poter scegliere di segnalare i loro contratti derivati OTC. In tal caso, la controparte non finanziaria dovrebbe informare di conseguenza la controparte finanziaria e avere la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati e di garantirne l'esattezza.**
- (15) È altresì opportuno determinare la responsabilità per la segnalazione degli altri contratti derivati. Si dovrebbe pertanto precisare che la società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare per conto dell'OICVM i contratti derivati OTC stipulati dall'OICVM e di garantire l'esattezza dei dati segnalati. Analogamente, il gestore di un fondo d'investimento alternativo (FIA) ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare per conto del FIA i contratti derivati OTC stipulati dal FIA e di garantire l'esattezza dei dati segnalati.
- (16) Al fine di evitare incoerenze in tutta l'Unione nell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio, le autorità di vigilanza dovrebbero approvare procedure di gestione del rischio che richiedono lo scambio tempestivo di adeguate garanzie tra le controparti, e la relativa opportuna segregazione, o qualsiasi modifica significativa di tali procedure, prima della loro applicazione.
- (16 bis) Per evitare divergenze normative a livello internazionale e tenuto conto della particolare natura delle negoziazioni dei contratti derivati in questione, lo scambio obbligatorio dei margini di variazione sui contratti in cambi a termine regolati fisicamente e sui contratti derivati swap su tassi di cambio regolati fisicamente dovrebbe applicarsi**

soltanto alle operazioni tra le controparti più sistemiche, come gli enti creditizi e le imprese di investimento.

- (16 ter) I servizi di riduzione dei rischi post-negoziato, come la compressione del portafoglio, possono portare a una riduzione del rischio sistemico. Riducendo i rischi legati ai portafogli di strumenti derivati esistenti, senza modificare la posizione complessiva del portafoglio sul mercato, essi possono ridurre le esposizioni di controparte e i rischi di controparte associati ad un accumulo di posizioni lorde in essere. La "compressione del portafoglio" è definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 ed esclusa dall'ambito dell'obbligo di negoziazione dell'Unione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. Al fine di allineare il presente regolamento con il regolamento (UE) n. 600/2014 ove necessario, tenendo conto delle differenze di questi due regolamenti e del potenziale di elusione dell'obbligo di compensazione, la Commissione, in cooperazione con l'AESFEM e il CERS, dovrebbe valutare quali servizi di riduzione dei rischi post-negoziato potrebbero essere esonerati dall'obbligo di compensazione.*
- (17) Al fine di aumentare la trasparenza e la prevedibilità dei margini iniziali e impedire alle CCP di modificare i loro modelli del margine iniziale in senso che potrebbe apparire pro-ciclico, le CCP dovrebbero offrire ai loro partecipanti diretti gli strumenti per simulare i loro requisiti in materia di margine iniziale e un quadro dettagliato dei modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Ciò è coerente con le norme internazionali pubblicate dal Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dal Board dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), in particolare con il quadro di riferimento per l'informativa al pubblico pubblicato nel dicembre 2012⁷, e le norme in materia di informativa quantitativa per le CCP pubblicate nel 2015⁸, rilevanti per promuovere una comprensione accurata dei rischi e dei costi connessi con la partecipazione a una CCP per i partecipanti diretti e per accrescere la trasparenza delle CCP nei confronti dei partecipanti al mercato.
- (18) Permangono incertezze in merito alla misura in cui le attività detenute in conti segregati omnibus o individuali siano protette in caso di insolvenza. Non è pertanto chiaro in quali casi vi sia certezza del diritto sul fatto che le CCP possano trasferire le posizioni dei clienti

⁷ <http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf>

⁸ <http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf>

in caso di inadempimento di un partecipante diretto o possano versare i proventi di una liquidazione direttamente ai clienti. Per incentivare la compensazione e per migliorare l'accesso ad essa, dovrebbero essere chiarite le norme relative alla protezione di tali attività e posizioni in caso di insolvenza.

- (19) Le sanzioni amministrative pecuniarie che l'AESFEM può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni soggetti alla sua diretta vigilanza dovrebbero essere effettive, proporzionate e sufficientemente dissuasive per garantire l'efficacia dei poteri di vigilanza dell'Autorità ed accrescere la trasparenza delle posizioni ed esposizioni in derivati OTC. In considerazione del fatturato attuale dei repertori di dati sulle negoziazioni, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie inizialmente previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 si sono rivelati insufficientemente dissuasivi, il che potrebbe limitare l'efficacia dei poteri di vigilanza sui repertori di dati sulle negoziazioni che il regolamento attribuisce all'Autorità. È pertanto opportuno elevare il limite massimo degli importi di base delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- (20) Le autorità dei paesi terzi dovrebbero avere accesso ai dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione laddove il paese terzo soddisfi determinate condizioni concernenti il trattamento di tali dati e riconosca alle autorità dell'Unione un diritto giuridicamente vincolante ed eseguibile ad avere accesso diretto ai dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni in tale paese terzo.
- (21) Il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ prevede una procedura di registrazione semplificata per i repertori di dati sulle negoziazioni che sono già registrati conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 e che desiderano ampliare tale registrazione per fornire i propri servizi in relazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli. È opportuno prevedere un'analoga procedura di registrazione semplificata per i repertori di dati sulle negoziazioni che sono già registrati conformemente al regolamento (UE) 2015/2365 e che desiderano ampliare tale registrazione per fornire i propri servizi in relazione ai contratti derivati.

⁹ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(22) A causa della scarsa qualità e trasparenza dei dati prodotti dai repertori di dati sulle negoziazioni, i soggetti che hanno ottenuto l'accesso a tali dati hanno difficoltà ad utilizzarli per monitorare i mercati dei derivati, e le autorità di regolamentazione e di vigilanza non riescono a identificare in tempo utile i rischi per la stabilità finanziaria. Per migliorare la qualità e la trasparenza dei dati e allineare gli obblighi di segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 con quelli del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) n. 600/2014, è necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme e degli obblighi di segnalazione, in particolare delle norme relative ai dati, dei metodi e delle modalità di segnalazione, nonché delle procedure che i repertori di dati devono applicare per la convalida dei dati segnalati per quanto attiene alla loro completezza ed esattezza e la riconciliazione dei dati con altri repertori. Inoltre, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero concedere alle controparti, su richiesta, l'accesso a tutti i dati segnalati per loro conto per consentire loro di verificare l'esattezza di tali dati.

(22 bis) Al fine di ridurre l'onere amministrativo e incrementare il riscontro delle operazioni, l'AESFEM dovrebbe introdurre una norma comune dell'Unione per la segnalazione ai repertori di dati. Dal momento che le CCP e altre controparti finanziarie assumono funzioni di segnalazione delegate, un formato unico aumenterebbe l'efficienza a favore di tutti i partecipanti.

(23) Per quanto riguarda i servizi forniti dai repertori di dati sulle negoziazioni, il regolamento (UE) n. 648/2012 ha creato un contesto concorrenziale. Le controparti dovrebbero pertanto essere in grado di scegliere il repertorio di dati sulle negoziazioni al quale desiderano trasmettere le segnalazioni e dovrebbero essere in grado di passare da un repertorio all'altro, se lo desiderano. Per agevolare tale passaggio e al fine di garantire la costante disponibilità di dati evitando duplicazioni, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero stabilire politiche appropriate per garantire il corretto trasferimento dei dati segnalati ad altri repertori, se richiesto da un'impresa soggetta all'obbligo di segnalazione.

(24) Il regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che l'obbligo di compensazione non dovrebbe applicarsi agli schemi pensionistici fino a quando le CCP non avranno trovato una soluzione tecnica adeguata per il trasferimento di garanzie reali non in contanti come margini di variazione. Dato che finora non è stata sviluppata alcuna soluzione sostenibile che faciliti la compensazione centrale per gli schemi pensionistici, tale deroga temporanea dovrebbe essere prorogata di altri ***due anni per quanto riguarda la maggior parte degli schemi***

pensionistici. La compensazione centrale dovrebbe tuttavia rimanere l'obiettivo ultimo, considerando che gli attuali sviluppi a livello normativo e di mercato consentono ai partecipanti al mercato di sviluppare soluzioni tecniche adeguate entro tale periodo di tempo. Con l'assistenza dell'AESFEM, dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e del CERS, la Commissione dovrebbe monitorare i progressi compiuti dalle CCP, dai partecipanti diretti e dagli schemi pensionistici verso soluzioni sostenibili che facilitino la partecipazione degli schemi pensionistici alla compensazione centrale e dovrebbe preparare una relazione in merito a tali progressi. Tale relazione dovrebbe contemplare anche le soluzioni e i costi correlati per gli schemi pensionistici, tenendo conto degli sviluppi regolamentari e del mercato, ad esempio delle modifiche del tipo di controparte finanziaria soggetto all'obbligo di compensazione. **La Commissione dovrebbe essere autorizzata a prorogare la deroga per un altro anno, qualora ritenga che i portatori di interessi si siano accordati su una soluzione e che sia necessario più tempo per attuarla.**

(24 bis) I piccoli schemi pensionistici, oltre a quelli classificati come piccole controparti finanziarie, non presentano gli stessi rischi degli schemi pensionistici più grandi ed è opportuno concedere loro un'esenzione più lunga dall'obbligo di compensazione. Per tali schemi pensionistici la Commissione dovrebbe prorogare l'esenzione da tale obbligo a tre anni. Se, al termine di tale periodo, la Commissione ritiene che i piccoli schemi pensionistici abbiano realizzato i necessari sforzi atti a sviluppare le opportune soluzioni tecniche per partecipare alla compensazione centrale e che restino immutati gli effetti negativi della compensazione centrale di contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati, dovrebbe poter prorogare la deroga di altri due anni. Allo scadere dell'esenzione, i piccoli schemi pensionistici dovrebbero essere soggetti al presente regolamento allo stesso modo di tutte le altre entità nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Dato il volume ridotto di contratti derivati conclusi dai piccoli schemi pensionistici, essi non dovrebbero superare le soglie che fanno scattare l'obbligo di compensazione. Di conseguenza, anche dopo lo scadere dell'esenzione, la maggior parte dei piccoli schemi pensionistici continuerebbe a non essere soggetta all'obbligo di compensazione.

(24 ter) L'esenzione per gli schemi pensionistici dovrebbe continuare ad applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, qualora quest'ultimo entri in vigore dopo il 16 agosto 2018, dovrebbe anche applicarsi retroattivamente a tutti i contratti derivati

OTC eseguiti dopo tale data. L'applicazione retroattiva di tale disposizione è necessaria onde evitare un vuoto tra la fine dell'applicazione dell'esenzione esistente e la nuova esenzione, dal momento che entrambe perseguono lo stesso obiettivo.

- (25) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per precisare i criteri in base ai quali le condizioni commerciali relative alla fornitura di servizi di compensazione sono considerate eque, ragionevoli, **trasparenti** e non discriminatorie, e per prorogare il periodo in cui l'obbligo di compensazione non dovrebbe applicarsi agli schemi pensionistici.
- (26) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la disponibilità delle informazioni contenute nei repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione per le autorità interessate di paesi terzi, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
- (27) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente delle norme in materia di procedure di attenuazione del rischio, registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e obblighi di segnalazione, è opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE, dall'AEAP e dall'AESFEM per quanto riguarda le procedure di vigilanza per assicurare la convalida iniziale e continuativa delle procedure di gestione del rischio che richiedono lo scambio tempestivo di adeguate garanzie e la relativa opportuna segregazione, i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato a norma del regolamento (UE) 2015/2365, i dettagli delle procedure che il repertorio di dati sulle negoziazioni deve applicare al fine di verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto incaricato della segnalazione e la completezza e l'esattezza delle informazioni segnalate, e i dettagli delle procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del

¹⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.

- (28) La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'AESFEM, mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sull'Unione europea e secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per quanto riguarda le norme relative ai dati per le informazioni da segnalare per le varie categorie di derivati, i metodi e le modalità delle segnalazioni.
- (29) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la proporzionalità delle regole che causano oneri amministrativi e costi di conformità eccessivi, senza mettere a rischio la stabilità finanziaria, e aumentare la trasparenza delle posizioni ed esposizioni in derivati OTC, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (30) L'applicazione di talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per introdurre tutte le misure di esecuzione fondamentali e consentire ai partecipanti al mercato di assumere i provvedimenti necessari per conformarvisi.

¹¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

¹² Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

¹³ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(31) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ e ha espresso un parere il [...].

(32) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012,

(32 bis) L'obbligo di compensazione stabilito dal regolamento (UE) n. 648/2012 e l'obbligo di negoziazione per i derivati stabilito dal regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbero essere allineati ove necessario e appropriato. La Commissione, pertanto, dovrebbe elaborare una relazione sulle modifiche apportate all'obbligo di compensazione per i derivati nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'ambito delle entità interessate dall'obbligo di compensazione e il meccanismo di sospensione, che dovrebbero riguardare anche l'obbligo di negoziazione per i derivati previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

(-1) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) le banche centrali e gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;***
- b) la Banca dei regolamenti internazionali;***
- c) le banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.";***

(-1 bis) All'articolo 1, paragrafo 5, la lettera a) è soppressa;

(1) all'articolo 2, il punto 8) è sostituito dal seguente:

¹⁴ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

"8) "controparte finanziaria": un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, un ente creditizio autorizzato a norma **della direttiva 2013/36/UE**, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, un OICVM autorizzato a norma della direttiva 2009/65/CE, **a meno che tale OICVM sia connesso a un piano di acquisto di azioni per i dipendenti**, un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE, un FIA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, **stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato conformemente alla direttiva 2011/61/UE, a meno che tale FIA sia connesso a un piano di acquisto di azioni per i dipendenti e il cui GEFIA, se del caso, sia stabilito nell'Unione;** e un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ ;";

(2) L'articolo 4 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera a) è così modificata:

i) i punti da i) a iv) sono sostituiti dai seguenti:

"i) tra due controparti finanziarie che sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma;

ii) tra una controparte finanziaria che è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, e una controparte non

¹⁵ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

¹⁶ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

finanziaria che è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;

iii) tra due controparti non finanziarie che sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;

iv) tra, da un lato, una controparte finanziaria che è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, o una controparte non finanziaria che è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e, dall'altro, un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe soggetto all'obbligo di compensazione se fosse stabilito nell'Unione;";

(b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sono stipulati o novati:

i) a decorrere dalla data in cui l'obbligo di compensazione diventa effettivo, oppure

ii) a partire dalla data in cui entrambe le controparti soddisfano le condizioni di cui alla lettera a).";

(c) *sono inseriti i paragrafi seguenti:*

"3 bis. I partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, forniscono tali servizi a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie *e trasparenti. Tali partecipanti diretti e clienti adottano tutte le misure ragionevoli volte a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse in un gruppo di entità affiliate, in particolare tra l'unità di negoziazione e l'unità di compensazione, che possano incidere negativamente su una fornitura equa, ragionevole, non discriminatoria e trasparente dei servizi di compensazione.*

I partecipanti diretti o i clienti sono autorizzati a controllare i rischi legati ai servizi di compensazione forniti.

3 ter. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i criteri in base ai quali le condizioni commerciali per i servizi di compensazione di cui al paragrafo 3 bis sono considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è conferito il potere di *integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.*”;

(3) È **aggiunto** il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione

1. Una controparte finanziaria che assume posizioni in contratti derivati OTC **può calcolare**, ogni anno, la sua posizione media a fine mese aggregata per i **precedenti 12 mesi** conformemente al paragrafo 3.

Se la controparte finanziaria non calcola la sua posizione o se il risultato del calcolo è superiore alle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, al paragrafo 4, lettera b), la controparte finanziaria:

- a) informa immediatamente l'AESFEM e l'autorità competente interessata;
- b) è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per i futuri contratti derivati OTC, a prescindere dalla categoria o dalle categorie di attività per le quali è stata superata la soglia di compensazione; **nonché**
- c) compensa i contratti di cui alla lettera b) entro quattro mesi dalla data alla quale diviene soggetta all'obbligo di compensazione.

2. Una controparte finanziaria divenuta soggetta all'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1 che successivamente dimostra all'autorità competente interessata che la sua posizione media a fine mese aggregata per i **12 mesi precedenti** non supera più la soglia di compensazione di cui al paragrafo 1 non è più soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4.

2 bis. Nel caso in cui una controparte finanziaria precedentemente esente diventi soggetta all'obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, essa deve compensare i suoi contratti derivati OTC entro quattro mesi dalla data alla quale diviene soggetta all'obbligo di compensazione.

3. Ai fini del calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa o da altre entità del suo gruppo."

(4) All'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa.

(4 bis) All'articolo 6, paragrafo 2, dopo la lettera d) è inserita la lettera seguente:

"d bis) all'interno di ciascuna categoria di derivati OTC di cui alla lettera d), le informazioni dettagliate sui tipi di contratto per i quali le pertinenti CCP sono state autorizzate a compensare e la data in cui tali CCP sono state autorizzate a compensare questi contratti;"

(5) All'articolo 6, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa.

(6) È **aggiunto** il seguente articolo 6 ter:

"Articolo 6 ter

Sospensione dell'obbligo di compensazione in situazioni diverse dalla risoluzione

1. In circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, l'AESFEM può chiedere alla Commissione di sospendere **temporaneamente** l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per una categoria specifica di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) la categoria di derivati OTC non è più idonea per la compensazione centrale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, e paragrafo 5;

- b) è probabile che una CCP cessi la compensazione di una categoria specifica di derivato OTC e nessun'altra CCP è in grado di compensare tale categoria di derivato OTC senza che vi siano interruzioni;
- c) la sospensione dell'obbligo di compensazione per una specifica categoria di derivato OTC o per un tipo specifico di controparte è necessaria per evitare o per affrontare una grave minaccia alla stabilità finanziaria nell'Unione e la sospensione è proporzionata a tale obiettivo.

L'AESFEM consulta il CERS prima della richiesta di cui al primo comma, lettera c).

Se chiede alla Commissione di sospendere temporaneamente l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'AESFEM fornisce le motivazioni e dimostra che almeno una delle condizioni di cui al primo comma è soddisfatta. ***La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla richiesta dell'AESFEM.***

1 bis. Un'autorità competente designata in conformità dell'articolo 22 può chiedere all'AESFEM di presentare una richiesta di sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Qualora l'autorità competente chieda che l'AESFEM presenti una richiesta di sospensione, essa deve fornire le motivazioni e dimostrare che almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, è soddisfatta.

Entro 48 ore dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente e sulla base delle motivazioni e delle prove fornite da detta autorità, l'AESFEM chiede alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione per la specifica categoria di derivati OTC o per il tipo specifico di controparte di cui al paragrafo 1 oppure respinge la richiesta dell'autorità competente. L'AESFEM informa l'autorità competente interessata in merito alla sua decisione spiegandone nel dettaglio le ragioni.

- 2. La richiesta di cui al paragrafo 1 non è resa pubblica.
- 3. Entro 48 ore dalla richiesta di cui al paragrafo 1 e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'AESFEM, la Commissione sospende l'obbligo di compensazione per la specifica categoria di derivati OTC o per il tipo specifico di controparte di cui al paragrafo 1 oppure respinge la richiesta di sospensione. ***La Commissione informa***

L'AESFEM in merito alla sua decisione spiegandone nel dettaglio le ragioni. La Commissione trasmette quindi tali informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio senza indugio.

4. La decisione della Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione ■ è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web della Commissione e nel registro pubblico di cui all'articolo 6.
5. La sospensione dell'obbligo di compensazione a norma del presente articolo è valida per un periodo ***non superiore a un mese*** a decorrere dalla data di pubblicazione della sospensione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. ***Qualora i motivi della sospensione continuino ad applicarsi, la*** Commissione, previa consultazione dell'AESFEM ***e del CERS***, può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 5 ***per uno o più*** periodi di ***un mese***, a condizione che ***non vengano cumulativamente superati dodici mesi dal termine del periodo di sospensione iniziale.*** La proroga della sospensione è pubblicata conformemente all'articolo 4.

Ai fini del primo comma la Commissione comunica all'AESFEM, ***al Parlamento europeo e al Consiglio*** la sua intenzione di prorogare la sospensione dell'obbligo di compensazione. L'AESFEM emana un parere sulla proroga della sospensione entro 48 ore dalla suddetta comunicazione."

(7) L'articolo 9 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le controparti ***finanziarie, le controparti non finanziarie che rispettano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma,*** e le CCP assicurano che i dati dei contratti derivati che hanno concluso e di qualsiasi modifica o della cessazione del contratto siano segnalati conformemente al paragrafo 1 bis ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 55 o riconosciuto conformemente all'articolo 77. Le informazioni sono segnalate al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati ■ stipulati il 12 febbraio 2014 o dopo tale data.

In deroga all'articolo 3, l'obbligo di segnalazione non si applica ai contratti derivati OTC all'interno dello stesso gruppo quando almeno una delle controparti è una controparte non finanziaria o sarebbe classificata come controparte non finanziaria se fosse stabilita nell'Unione, purché:

(a) entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento;

(b) entrambe le controparti siano soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo del rischio; nonché

(c) l'impresa madre non sia una controparte finanziaria.";

(b) *sono inseriti i paragrafi seguenti:*

"1 bis. I dati dei contratti derivati di cui al paragrafo 1 sono segnalati secondo le seguenti modalità:

■

(b) ■ i dati dei contratti derivati OTC conclusi *tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono segnalati come segue:*

i) le controparti finanziarie hanno l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare un unico insieme di dati, nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati. Per assicurare che la controparte finanziaria disponga di tutti i dati necessari per adempiere all'obbligo di segnalazione, la controparte non finanziaria fornisce alla controparte finanziaria i dati relativi ai contratti derivati OTC conclusi tra le stesse, di cui si può ragionevolmente supporre che la controparte

finanziaria non sia in possesso. La controparte non finanziaria ha la responsabilità di garantire l'esattezza di tali dati;

- ii) in deroga al punto i), le controparti non finanziarie che hanno già investito per predisporre un sistema di segnalazione possono scegliere di segnalare i dati relativi ai contratti derivati OTC che hanno concluso con le controparti finanziarie a un repertorio di dati sulle negoziazioni. In tal caso, le controparti non finanziarie comunicano preventivamente tale decisione alle controparti finanziarie con le quali hanno concluso contratti derivati OTC. La responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati e di garantirne l'esattezza spetta, in tale fattispecie, alle controparti non finanziarie;*

(b bis) nel caso di contratti derivati OTC conclusi da una controparte non finanziaria che non è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, con un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe una controparte finanziaria se fosse stabilita nell'Unione, detta controparte non finanziaria non è tenuta a rispettare l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9 e non ha la responsabilità giuridica di comunicare i dati relativi a detti contratti derivati OTC né di garantirne l'esattezza se:

- i) il regime giuridico in materia di segnalazione del paese terzo in questione è stato considerato equivalente a norma dell'articolo 13 e la controparte finanziaria del paese terzo ha comunicato tali informazioni conformemente al regime giuridico in materia di segnalazione del suo paese terzo;*
- ii) il regime giuridico in materia di segnalazione del paese terzo in questione non è stato dichiarato equivalente a norma dell'articolo 13, la controparte finanziaria del paese terzo sceglie di essere soggetta, come se fosse una controparte finanziaria stabilita nell'Unione, agli obblighi del presente articolo e si registra presso l'AESFEM.*

L'AESFEM istituisce a livello di Unione un registro delle controparti finanziarie di paesi terzi che scelgono di essere soggette a tale articolo

conformemente al punto ii) e lo mette a disposizione del pubblico sul suo sito web;

- (c) la società di gestione di un OICVM ha la responsabilità di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di cui l'OICVM è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati;
- (d) il gestore di un FIA ha la responsabilità di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di cui il FIA è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati;
- (e) le controparti e le CCP **che segnalano i contratti derivati OTC a un repertorio di dati sulle negoziazioni** provvedono a che i dati dei contratti derivati siano segnalati accuratamente e senza duplicazioni.

Le controparti e le CCP soggette all'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 possono delegare tale obbligo.

1 ter. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dati che una controparte finanziaria di un paese terzo deve fornire per la sua registrazione presso l'AESFEM di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, lettera b bis), punto ii).

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

- (c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 3, l'AESFEM, **in stretta collaborazione con il SEBC**, elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

- (a) le norme e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare, che comprendono almeno:
 - i) l'identificativo internazionale delle persone giuridiche (LEI);
 - ii) il codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN);
 - iii) l'identificativo unico dell'operazione (UTI);
- (b) i metodi e le modalità di segnalazione;
- (c) la frequenza delle segnalazioni;
- (d) la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati, con indicazione dell'eventuale applicazione graduale per i contratti stipulati prima dell'applicazione dell'obbligo di segnalazione.

Nell'elaborazione di tali progetti di norme tecniche l'AESFEM tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o mondiale, e della loro coerenza con gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365* e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a **12** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

* Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1)."

- (8) All'articolo 10, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. La controparte non finanziaria che assume posizioni in contratti derivati OTC *può calcolare*, ogni anno, la sua posizione media a fine mese aggregata per i *precedenti 12* mesi ■ conformemente al paragrafo 3.

Se *la controparte non finanziaria non calcola la sua posizione o se* il risultato del calcolo *di cui al primo comma* è superiore alle soglie di compensazione di cui al paragrafo 4, lettera b), la controparte non finanziaria:

- (a) informa immediatamente l'AESFEM e l'autorità designata a norma del paragrafo 5;
- (b) *se non ha calcolato la sua posizione, è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per i futuri contratti derivati OTC relativi a tutte le categorie di attività e ai requisiti stabiliti all'articolo 11, paragrafo 3;*

(b bis) se il risultato del calcolo di cui al primo comma è superiore alle soglie di compensazione di cui al paragrafo 4, lettera b), è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per i futuri contratti derivati OTC relativi alla categoria o alle categorie di attività per le quali è stata superata la soglia di compensazione ed è esente dai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, nell'altra o nelle altre categorie di attività per le quali non è stata superata la soglia di compensazione;

- (c) compensa i contratti di cui alla lettera b) entro quattro mesi dalla data alla quale diviene soggetta all'obbligo di compensazione.

2. La controparte non finanziaria divenuta soggetta all'obbligo di compensazione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, che successivamente dimostra all'autorità designata a norma del paragrafo 5 che la sua posizione media a fine mese aggregata per i *precedenti 12* mesi ■ non supera più la soglia di compensazione di cui al paragrafo 1 non è più soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4.
3. In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa stessa o da altri soggetti non finanziari del gruppo cui la controparte non finanziaria appartiene per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività

commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo.

4. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
 - (a) i criteri in base ai quali stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di attenuare i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al paragrafo 3; e
 - (b) i valori delle soglie di compensazione determinate tenendo conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC.

L'AESFEM può fissare soglie di compensazione diverse per le controparti finanziarie e non finanziarie tenendo conto dell'interconnessione delle controparti finanziarie e del loro rischio sistemico più elevato.

Dopo aver svolto una consultazione pubblica aperta, l'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012 ***e li aggiorna regolarmente.***

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie ***di cui alla lettera b)*** e, se del caso, ***in particolare per assicurare una maggiore partecipazione alla compensazione centrale,*** propone le norme tecniche di regolamentazione necessarie per la loro modifica.

(8 bis) All'articolo 11, è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. I requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano alle operazioni infragruppo di cui all'articolo 3 se una delle controparti è una controparte non finanziaria non soggetta all'obbligo di compensazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma."

(8 ter) All'articolo 11, il paragrafo 3 è così modificato:

"3. Le controparti finanziarie dispongono di procedure di gestione dei rischi che prevedono uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti non finanziarie di cui all'articolo 10 non possono applicare procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC relativi alla categoria o alle categorie di attività per le quali non è stata superata la soglia di compensazione."

(9) All'articolo 11, il paragrafo 15 è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie e alla segregazione di cui al paragrafo 3, nonché le relative procedure di vigilanza per garantire la convalida iniziale e continuativa di tali procedure di gestione del rischio;"

(b) la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

"Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni alla Commissione entro il [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]."

(10) All'articolo 38 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

"6. Le CCP offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare l'importo, su base lorda, dell'ulteriore margine iniziale che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione. Tale strumento è accessibile solo in condizioni di sicurezza, e i risultati della simulazione non sono vincolanti.

7. Le CCP forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Le informazioni soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) spiegano chiaramente la concezione del modello del margine iniziale e il suo funzionamento;

- b) descrivono chiaramente le ipotesi e i limiti principali del modello del margine iniziale e le circostanze in cui queste ipotesi non sono più valide;
- c) sono documentate."

(11) All'articolo 39 è aggiunto il seguente paragrafo 11:

"11. *Il diritto fallimentare nazionale degli Stati membri non impedisce alle CCP di agire in conformità dell'articolo 48, paragrafi da 5 a 7, per quanto riguarda le attività e posizioni registrate nei conti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.*"

(12) L'articolo 56 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, i repertori di dati sulle negoziazioni presentano all'AESFEM, in alternativa:

- (a) una domanda di registrazione;
- (b) una domanda di estensione della registrazione qualora il repertorio sia già registrato a norma del capo III del regolamento (UE) 2015/2365.";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

- (a) i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);
- (b) i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il *[UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

(a) il formato della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);

(b) il formato della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Per quanto concerne il primo comma, lettera b), l'AESFEM elabora un formato semplificato.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 9 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010."

(12 bis) All'articolo 62, il paragrafo 5 è soppresso.

(12 ter) All'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali aziendali o le proprietà delle persone giuridiche di cui all'articolo 61, paragrafo 1. Se necessario ai fini della loro correttezza ed efficacia, l'AESFEM può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso."

(12 quater) All'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AESFEM a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali o alle proprietà delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'AESFEM e possono esercitare tutti i poteri di cui all'articolo 62, paragrafo 1. Essi hanno altresì

facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento."

(12 quinquies) All'articolo 63, il paragrafo 8 è soppresso.

(12 sexies) All'articolo 64, il paragrafo 4 è così modificato:

"4. Quando trasmette all'AESFEM il fascicolo contenente i risultati dei lavori, il funzionario incaricato delle indagini informa le persone oggetto delle indagini stesse. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'AESFEM."

(12 septies) All'articolo 64, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. L'AESFEM si rivolge alle autorità competenti per le indagini e l'eventuale procedimento penale ai fini del promovimento dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che ritiene possano costituire reato ai sensi del diritto applicabile. Inoltre l'AESFEM si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se è a conoscenza del fatto che una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, è passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno."

(12 octies) All'articolo 65, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

(13) All'articolo 65, il paragrafo 2 è così modificato:

- (a) alla lettera a), l'importo "EUR 20 000" è sostituito da "EUR 200 000";*
- (b) alla lettera b), l'importo "EUR 10 000" è sostituito da "EUR 100 000";*
- (c) è aggiunta la seguente lettera c):*

"c) per le violazioni di cui all'allegato I, sezione IV, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca tra EUR 5 000 e EUR 10 000;".

(13 bis) *All'articolo 67, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:*

"Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario o danni ingenti e imminenti all'integrità, alla trasparenza, all'efficienza e al regolare funzionamento dei mercati finanziari, comprese la stabilità o l'esattezza dei dati segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni. In tal caso l'AESFEM può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite."

(14) All'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'importo delle commissioni a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i **ragionevoli** costi amministrativi sostenuti dall'AESFEM per le sue operazioni di registrazione e vigilanza ed è proporzionato al fatturato del repertorio in questione e al tipo di registrazione e di vigilanza esercitata."

(15) È inserito il seguente articolo 76 bis:

"Articolo 76 bis

Reciproco accesso diretto ai dati

1. Ove necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti, le autorità interessate dei paesi terzi in cui sono stabiliti uno o più repertori di dati sulle negoziazioni hanno accesso diretto alle informazioni dei repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell'Unione, a condizione che la Commissione abbia adottato a tal fine un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2.
2. Su presentazione di una richiesta da parte delle autorità di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2, al fine di stabilire se il quadro giuridico del paese terzo dell'autorità richiedente soddisfi tutte le seguenti condizioni:
 - a) i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nel paese terzo siano debitamente autorizzati;
 - b) i repertori di dati sulle negoziazioni del paese terzo siano sottoposti a vigilanza continuativa e a misure effettive miranti a far rispettare i loro obblighi;

- c) siano previste garanzie di segretezza professionale almeno equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento, ivi compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi;
- d) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in tale paese terzo siano soggetti all'obbligo giuridicamente vincolante ed eseguibile di concedere ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, accesso diretto e immediato ai dati."

(16) All'articolo 78 sono aggiunti i seguenti paragrafi 9 e 10:

"9) I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono le seguenti procedure e politiche:

- a) procedure efficaci di riconciliazione dei dati tra i repertori;
- b) procedure atte a garantire la completezza e l'esattezza dei dati segnalati;
- c) politiche per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori se richiesto dalle controparti o dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.

10) Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

- a) le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;
- b) le procedure che devono essere applicate dal repertorio di dati sulle negoziazioni al fine di verificare il rispetto dell'obbligo di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto incaricato della segnalazione e di verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni segnalate a norma dell'articolo 9.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... *[12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010."

(17) L'articolo 81 è così modificato:

(a) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera q):

"q) le autorità interessate di un paese terzo nei confronti del quale è stato adottato un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 76 bis;"

(b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. I repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alle controparti e alle CCP di cui all'articolo 9, paragrafo 1 bis, secondo comma, le informazioni segnalate per loro conto.";

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, previa consultazione dei membri del SEBC, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

- a) le informazioni che devono essere pubblicate o rese disponibili conformemente ai paragrafi 1 e 3;
- b) la frequenza di pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1;
- c) gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e per permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere accesso a tali informazioni;
- d) i termini e le condizioni nonché le modalità in base ai quali i repertori di dati sulle negoziazioni concedono accesso ai soggetti di cui al paragrafo 3 e la documentazione richiesta a tal fine.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il *[UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]*.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche, l'AESFEM provvede a che le informazioni pubblicate di cui al paragrafo 1 non rivelino l'identità delle parti di alcun contratto.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010."

(18) All'articolo 82, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 70, all'articolo 72, paragrafo 3, all'articolo 76 bis e all'articolo 85, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato."

(19) L'articolo 85 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il ... *[tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo]* la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento ed elabora una relazione generale. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.";

(a bis) è inserito il paragrafo seguente :

"1 bis. Entro il ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'AESFEM presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione per analizzare l'impatto, sui partecipanti al mercato, dei cambiamenti introdotti dal regolamento (UE) 2018/... [il presente regolamento modificativo] al regime di segnalazione. La relazione valuta, in particolare, l'adozione e l'attuazione delle rispettive disposizioni che consentono di delegare la segnalazione alle controparti finanziarie e impongono la segnalazione dei contratti da parte delle CCP, e indaga per accertare se queste nuove disposizioni hanno avuto l'effetto ricercato di ridurre l'onere di segnalazione per le piccole controparti. Essa valuta altresì in che modo le nuove disposizioni abbiano inficiato la concorrenza tra i repertori di dati sulle negoziazioni e se e in che misura si siano tradotte in un contesto meno competitivo e in una minore libertà di scelta per i partecipanti diretti e i loro clienti.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il [*un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo*], e successivamente ogni anno fino al ... [*due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo*], la Commissione elabora una relazione in cui valuta se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie in contanti e non in contanti, come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure volte a facilitare tali soluzioni tecniche.

Entro il [*sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo*], e successivamente ogni anno fino al ... [*due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo*], l'AESFEM presenta alla Commissione una relazione, in collaborazione con l'AEAP, l'ABE e il CERS, nella quale valuta i seguenti elementi:

- a) se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici abbiano ***profuso sforzi adeguati e*** sviluppato soluzioni tecniche praticabili per facilitare la partecipazione degli schemi pensionistici alla compensazione centrale tramite la costituzione di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione, comprese le implicazioni di tali soluzioni sulla liquidità del mercato e sulla pro-ciclicità ***e le loro potenziali implicazioni giuridiche o di altro genere;***
- b) il volume e la natura dell'attività degli schemi pensionistici nei mercati dei derivati OTC compensati e non compensati, per categoria di attività, e ogni rischio sistemico che ne deriva per il sistema finanziario;
- c) le conseguenze sulle strategie di investimento per gli schemi pensionistici che adempiono all'obbligo di compensazione, compreso qualsiasi cambiamento nell'allocazione delle attività in contante e non in contante;
- d) le implicazioni delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, per gli schemi pensionistici;
- e) l'impatto di altri requisiti di legge sul differenziale di costo tra le operazioni in derivati OTC compensati e non compensati, compresi i requisiti in

materia di margini per i derivati non compensati e il calcolo del coefficiente di leva finanziaria eseguito a norma del regolamento (UE) n. 575/2013;

- f) se siano necessarie ulteriori misure per facilitare una soluzione di compensazione per gli schemi pensionistici.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 per prorogare il periodo di tre anni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, una volta, per un periodo di due anni, qualora giunga alla conclusione che non sono state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e che l'effetto negativo della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati permane invariato.";

- (c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il ... *[due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]* la Commissione **■** :

- a) *trasmette una proposta di soluzione vincolante diversa dalle esenzioni permanenti o da altre esenzioni temporanee per gli schemi pensionistici dall'obbligo di compensazione, qualora ritenga che i portatori di interessi non abbiano trovato una soluzione; oppure*
- b) *adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 per prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, una volta, di un anno, solo qualora ritenga che i portatori di interessi si siano accordati su una soluzione e che sia necessario più tempo per attuarla; oppure*
- c) *lascia decadere l'esenzione, incoraggiando nel contempo i portatori di interessi ad attuare la loro soluzione anticipatamente, qualora ritenga che una soluzione sia stata trovata."*

■
■

- (c bis) sono inseriti i paragrafi seguenti:*

"3 bis. Entro il ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 per prorogare il periodo di tre anni di cui all'articolo 89, paragrafo 1 bis, una volta, per un periodo di due anni, solo qualora ritenga che i piccoli schemi pensionistici di cui all'articolo 89, paragrafo 1 bis, abbiano realizzato i necessari sforzi atti a sviluppare le opportune soluzioni tecniche e che restino immutati gli effetti negativi della compensazione centrale di contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati;

3 ter. Entro il ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'AESFEM presenta alla Commissione una relazione che valuta se l'elenco degli strumenti finanziari considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi, in conformità dell'articolo 47, possa essere ampliato e se tale elenco possa includere uno o più fondi comuni monetari autorizzati in conformità del regolamento (UE) 2017/1131.";

(e) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"6. Entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione, previa consultazione dell'AESFEM, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'allineamento dell'obbligo di negoziazione per i derivati ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 ai cambiamenti introdotti nel quadro del regolamento (UE) 2018/... [il presente regolamento modificativo] agli obblighi di compensazione per i derivati, in particolare per quanto concerne la portata delle entità assoggettate all'obbligo di compensazione, come anche il meccanismo di sospensione. Qualora detto allineamento sia ritenuto necessario e adeguato, la relazione è corredata di una proposta legislativa che introduce i cambiamenti necessari.

7. Entro il ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'AESFEM presenta alla Commissione, in collaborazione con l'EIOPA e l'ABE, una relazione che valuta se il principio delle condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 bis, sia riuscito a facilitare l'accesso alla compensazione.

Entro il ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuta se il principio delle condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti sia riuscito a facilitare l'accesso alla compensazione e propone, se del caso, di migliorarlo. La relazione tiene conto dei riscontri della relazione di cui al primo comma e, se del caso, è corredata di una proposta legislativa.

8. *Entro il ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione elabora una relazione che valuta se le negoziazioni risultanti direttamente dai servizi di riduzione dei rischi post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio, debbano essere esentate dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Nella relazione la Commissione tiene conto, in particolare, della misura in cui tali negoziazioni attenuano i rischi, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, nonché del potenziale di elusione dell'obbligo di compensazione e del potenziale di disincentivazione della compensazione centrale. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, correlandola di proposte legislative appropriate.*

Per assistere la Commissione nell'elaborazione della relazione di cui al primo comma, entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'AESFEM presenta alla Commissione, in collaborazione con il CERS, una relazione che valuta se le negoziazioni risultanti direttamente dai servizi di riduzione dei rischi post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio, debbano essere esentate dall'obbligo di compensazione. La relazione analizza la compressione del portafoglio e altri servizi disponibili di riduzione dei rischi post-negoziazione che non partecipano alla formazione dei prezzi, che riducono i rischi non di mercato in portafogli di strumenti derivati senza modificare il rischio di mercato dei portafogli, ad esempio le operazioni di riequilibrio. La relazione illustra altresì le finalità e il funzionamento di tali servizi di riduzione dei rischi post-negoziazione, la misura in cui essi attenuano i rischi, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, e valuta la necessità di compensare tali negoziazioni o di esentarle dalla compensazione, per poter gestire il rischio sistemico. Essa valuta

inoltre in che misura l'eventuale esenzione dall'obbligo di compensazione per tali servizi scoraggi la compensazione centrale e possa portare le controparti a eludere l'obbligo di compensazione.

9. *Sulla base, fra l'altro, degli esiti della consultazione pubblica della Commissione relativa al controllo di adeguatezza delle segnalazioni a fini di vigilanza, pubblicati il 1° dicembre 2017, e della relazione presentata dall'AESFEM a norma del secondo comma, la Commissione, entro [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], riesamina l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, e riferisce in merito alla stessa. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola delle proposte legislative appropriate. Nel riesaminare l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, la Commissione valuta se l'obbligo di segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 si traduca in una duplicazione inutile delle segnalazioni delle operazioni per i derivati non OTC e se l'obbligo di segnalare le operazioni non OTC a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, possa essere ridimensionato, senza che ciò si traduca in una perdita indebita di informazioni, così da semplificare le catene di segnalazione per i derivati non OTC per tutte le controparti, in particolare le controparti non finanziarie non soggette all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma.*

Entro il ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'AESFEM presenta alla Commissione, in collaborazione con il CERS, una relazione che valuta i seguenti elementi:

- (a) la coerenza tra gli obblighi di segnalazione per i derivati non OTC di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 e all'articolo 9 del presente regolamento, per quanto riguarda sia i dati del contratto derivato segnalato sia l'accesso ai dati da parte dei soggetti competenti;*
- (b) la possibilità di allineare gli obblighi di segnalazione per i derivati non OTC di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 e all'articolo 9 del presente*

regolamento, per quanto riguarda sia i dati del contratto derivato segnalato sia l'accesso ai dati da parte dei soggetti competenti; e

- (c) *la fattibilità di una semplificazione delle catene di segnalazione per tutte le controparti, compresi tutti i clienti indiretti, tenendo conto della necessità di una segnalazione tempestiva e degli atti e delle misure adottati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento e dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014."*

(20) All'articolo 89, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

- "1. Fino al ... *[due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]* l'obbligo di compensazione previsto dall'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri degli schemi pensionistici in caso di inadempimento di uno schema pensionistico.

Gli schemi pensionistici, le CCP e i partecipanti diretti si adoperano al meglio per contribuire allo sviluppo di soluzioni tecniche che facilitino la compensazione di detti contratti derivati OTC da parte degli schemi pensionistici.

La Commissione istituisce un gruppo di esperti formato da rappresentanti degli schemi pensionistici, delle CCP, dei partecipanti diretti e di altre parti interessate a tali soluzioni tecniche, per monitorarne gli sforzi e valutare i progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche che facilitino la compensazione di detti contratti derivati OTC da parte degli schemi pensionistici. Il gruppo di esperti si riunisce almeno ogni sei mesi. Nell'elaborare le relazioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, primo comma, la Commissione tiene conto degli sforzi compiuti dagli schemi pensionistici, dalle CCP e dai partecipanti diretti."

(20 bis) *All'articolo 89 è inserito il paragrafo seguente:*

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, fino al ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità

finanziaria degli schemi pensionistici che appartengono alla categoria dei piccoli schemi pensionistici, e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di quegli schemi pensionistici in caso di inadempimento di un siffatto schema pensionistico.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 per integrare il presente regolamento stabilendo quali schemi pensionistici possano essere considerati piccoli schemi pensionistici in conformità del primo comma, tenendo conto del fatto che la categoria dei piccoli schemi pensionistici non rappresenta più del 5 % dei contratti derivati OTC stipulati da schemi pensionistici."

(21) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal ... [cinque mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

In deroga al secondo comma del presente articolo, l'articolo 1, [] paragrafo 7, lettera d), paragrafo 8, paragrafo 10 e paragrafo 11, si applica a decorrere dal [] sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] e l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), paragrafo 7, lettera e), paragrafo 9, paragrafo 12, lettere b) e c), e paragrafo 16, si applica a decorrere dal [] 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Qualora il presente regolamento entri in vigore dopo il 16 agosto 2018, l'articolo 89, paragrafo 1, si applica retroattivamente a tutti i contratti derivati OTC eseguiti dagli schemi pensionistici dopo il 16 agosto 2018 e prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

(1) alla sezione I sono aggiunte le seguenti lettere i), j) e k):

- "i) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera a), allorché non stabiliscono procedure adeguate per la riconciliazione dei dati tra i repertori;
- j) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera b), allorché non stabiliscono procedure adeguate per assicurare la completezza e l'esattezza dei dati segnalati;
- k) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera c), allorché non stabiliscono politiche adeguate per l'ordinato trasferimento dei dati ad altri repertori di dati sulle negoziazioni se richiesto dalle controparti e dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.";

(2) alla sezione IV è **aggiunta** la seguente lettera d):

- "d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 55, paragrafo 4, allorché non informano l'AESFEM a tempo debito di ogni modifica importante delle condizioni richieste per la loro registrazione."